

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 285/AV2 DEL 04/03/2016**

Oggetto: CONVENZIONE CON LA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO POST-LAUREAM PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Seconda Università degli Studi di Napoli di stipulare una Convenzione per consentire ai Laureati in Psicologia, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con la Seconda Università degli Studi di Napoli, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.

4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Segr. Direzione AV2 -Archivio – Protocollo – Convenzioni, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott. Paolo Galassi)

Il Dirigente del Bilancio
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

Normativa di riferimento

- Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 “Ordinamento della professione di psicologo”;
- D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”.
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione

La Seconda Università degli Studi di Napoli con note prot. n. 55065 del 13.10.2015 e n. 3850 del 27.01.2016, acquisite rispettivamente con prot. AV2 n. 207593 del 28.10.2015 e n. 31101 del 15.02.2016, chiede di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 2 per consentire ai propri Laureati in Psicologia, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio post-lauream previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In particolare, l'art. 1 della legge 56 del 18.02.1989 stabilisce che per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in Psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale; per essere ammessi all'esame di Stato è necessario che i Laureati in Psicologia siano in possesso di una adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali.

Il D.M. n. 239 del 13.1.1992, all'art. 1 – punto 3 – prevede che all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo sono ammessi i Laureati in Psicologia (corso di Laurea quinquennale ex tabella XXXIV) che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di

un anno, articolato in due semestri consecutivi, e che tale tirocinio può essere effettuato presso Strutture pubbliche o private.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda;
- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- Garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- Applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ASUR/Area Vasta 2, considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio e compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall'Università per richiederne la disponibilità nel periodo interessato, intende accettare la richiesta dell'Università suddetta e approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

Tale convenzione ha la validità di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione e viene tacitamente rinnovata, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata a.r., fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7.8.2009, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica” che ha disposto, tra l’altro, l’attribuzione, ove coerente con l’oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: “La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell’Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all’adesione”.

RICHIAMATO, altresì, l’atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l’adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009.

SI PROPONE

1. Accogliere la richiesta della Seconda Università degli Studi di Napoli, di stipulare una Convenzione per consentire ai Laureati in Psicologia, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell’art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con la Seconda Università degli Studi di Napoli, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.

5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla fase istruttoria
Sig.a Anna Sansò

U.O.C Segreteria di Direzione AV2
Il Dirigente
(Dott.a Cristina Arzeni)

U.O.C Segreteria di Direzione AV2
Il Direttore
(Dott. Gabriele Colombo)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO POST-LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO PER LAUREATI DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

TRA

L'ASUR Marche Area Vasta 2 , con sede Amministrativa in Via Turati n. 51 – 60044 Fabriano – C.F. e P.I. 02175860424, rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua nato ad Ancona il 19.08.1959, domiciliato per la sua carica come sopra, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione della presente convenzione giusta delega del Direttore Generale ASUR;

E

La Seconda Università degli Studi di Napoli, sita in Caserta al Viale Beneduce 10, C.F./P.I. 02044190615, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Psicologia Prof. Dario Grossi, giusta delega del Rettore p.t. Prof. Giuseppe Paolisso, nato il 09.02.1957 a Benevento, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università.

PREMESSO CHE

- L'art. 1 della L. 18.02.1989, n. 56, stabilisce che per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale; per essere ammessi all'esame di Stato è necessario che i Laureati in Psicologia siano in possesso di una adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali.
- L'art.1, punto 3, del D.M. 13.01.1992, n. 239, stabilisce che all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia (corso di laurea quinquennale ex tabella XXXIV) che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi, e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche.
- L'art.1, punto 3, del D.M. 13.01.1992, n. 239, prevede che il tirocinio pratico deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
Psicologia generale
Psicologia clinica
Psicologia sociale
Psicologia dello sviluppo.
- La legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859.

- Il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di Ente promotore, e le Aziende o Enti ospitanti.
- Con D.R. 1193 del 17.05.2010 è stato autorizzato l'utilizzo del presente schema di convenzione finalizzato allo svolgimento dei tirocini professionalizzanti necessari al fine del conseguimento dell'esame di stato per gli Psicologi, su parere favorevole del Consiglio di Facoltà di Psicologia del 20 aprile 2010 e successive modifiche del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Regolamento interno del Dipartimento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della presente Convenzione è il tirocinio post-lauream ai sensi del D.M. 239/1992 valido per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo per i Laureati della Seconda Università degli Studi di Napoli, individuati di volta in volta compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall'Università per richiederne la disponibilità nel periodo interessato.

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Art. 2

Il tirocinio in argomento, non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinante svolge le attività di tirocinio con la guida di un operatore appartenente al profilo professionale di Psicologo, iscritto all'Albo da almeno due anni, che assume la funzione di "Tutor".

Art. 3

L'Attività di tirocinio si svolge nell'ambito del progetto formativo e di orientamento (Ai sensi del D.M. 142/98) stilato per ciascun tirocinante di concerto dall'Università di provenienza con l'Ente ove si svolge il tirocinio. In tale progetto devono essere previsti:

- a) Nominativo del tirocinante;
- b) La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- c) Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, assicurando il raccordo e la continuità con il percorso formativo svolto presso l'Università;
- d) Il nominativo del tutor incaricato dal Responsabile dell'Ente;
- e) Gli estremi identificativi delle assicurazioni;

f) Il settore aziendale e/o tipologia di servizio di inserimento.

Al termine del tirocinio il tirocinante consegnerà il libretto del tirocinio e la relazione dell'avvenuto tirocinio, alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia.

Art. 4

Durante il tirocinio gli studenti, pur non essendo tenuti al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, dovranno:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda;
- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

Art. 5

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- Garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- Applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

L'Azienda è esonerata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerenti lo svolgimento del tirocinio pratico.

Il soggetto promotore si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Tali polizze assicurative saranno indicate nel progetto formativo che accompagnerà ogni tirocinante.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda:

- Si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa del soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
- A segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si sia verificato l'infortunio stesso, entro e non oltre 2 (due) giorni (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed all'Università.

La Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alla Struttura Territoriale del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo.

Art. 7

La sottoscrizione dei progetti formativi relativi agli studenti tirocinanti è demandata al Direttore del Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli.

Tali progetti formativi, riferiti alla presente Convenzione, dovranno essere trasmessi – dopo la predetta sottoscrizione e comunque prima dell’inizio dell’attività di tirocinio – all’Ufficio Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli, per consentire le dovute verifiche amministrative, nonché per procedere all’inoltro dei progetti stessi a tutti i soggetti interessati, nei tempi prescritti.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di cinque anni e viene tacitamente rinnovata salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima, a mezzo raccomandata a.r., fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data,

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Dario Grossi)

ASUR MARCHE
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)